



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 5 maggio 2015 n. 97

OGGETTO: CAUSA CIVILE DINANZI AL TRIBUNALE DI CHIETI – SEZ. DISTACCATA DI ORTONA R.G. N.357/2014. CANOSA ROSANNA / COMUNE DI ORTONA. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **5** del mese di **maggio** alle ore **13:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- | | | | |
|---|--------|-----------|----------------|
| 1 | Sig. | DE IURE | Domenico |
| 2 | Sig. | MENNA | Luca |
| 3 | Sig. | NESTORE | Giuseppe Marco |
| 4 | Sig.ra | RABOTTINI | Lucia Simona |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la Sig.ra Canosa Rosanna, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Di Nardo, ha adito il Tribunale civile di Chieti-Sezione distaccata di Ortona, per ivi sentire condannare il

Comune di Ortona al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso a lei medesima in data 26.03.2013 in questa Via Della Libertà.

DATO ATTO che con determina n.276 del 15.10.2014 l'Amministrazione, su proposta della Compagnia assicurativa Capanna Group S.r.l. di Livorno, ha provveduto a conferire apposito incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente nel predetto giudizio, nominando quale Legale di fiducia l'Avv. Danesi de Luca del Foro di Pescara;

RILEVATO che lo stesso Giudice adito, con ordinanza n.357/2014 ha caldeggiato una ipotesi di soluzione bonaria ex art 185 bis c.p.c. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10.04.2015 ha formulato la seguente proposta: "Il Comune di Ortona corrisponderà alla Sig.ra Cannosa Rosanna l'esatta metà della pretesa attorea, pari ad €3.430,39 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento e fino al soddisfo. Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti. Tale proposta appare a questo Giudice in primis economica in relazione ai costi per una eventuale CTU. La proposta formulata altresì ragionevole alla luce dell'istruttoria svolta e salva ogni diversa valutazione".

ATTESO che detto giudizio è tutt'oggi pendente dinnanzi la citata Autorità e che il Giudice precedente, dott. F. Turco ha fissato la data del giorno 15 maggio 2015 per l'accettazione della formulata ipotesi transattiva;

DATO ATTO che tale proposta costituisce parte integrante della presente deliberazione e ritenuta, peraltro, congrua ed accettabile dal nostro Legale di Fiducia atteso che lo stesso con mail datata 14.04.2015 evidenziava che dalla lettura del citato provvedimento giurisdizionale, l'esito del giudizio vedrebbe il Comune di Ortona soccombente, con probabile pronuncia di parziale accoglimento della domanda avversa e conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle spese legali, seppure in misura parziale;

CONSIDERATO che l'accordo in parola costituisce un modo semplice, rapido ed economico per risolvere la lite in atto, trovando una soluzione pacifica ed evitando così di conseguire una sentenza che, da un lato, comporterebbe un notevole dispendio di spese legali e dall'altro, tempi di attesa trascrinabili per anni;

RISCONTRATO che le costituite parti, intendono addivenire alla determinazione di transigere definitivamente la controversia abbandonando il giudizio civile di cui in premessa;

ATTESO che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c. e che produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

RILEVATO che, da tale transazione emerge da un lato che il Comune di Ortona si obbliga ad indennizzare parzialmente la Sig.ra Canosa Rosanna del danno subito, con rinuncia di quest'ultima ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal sinistro in esame;

VISTI i pareri del Dirigente del Settore Assetto Gestionale del Territorio, dei Servizi Finanziari e degli Affari Generali e Istituzionali, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il testo unico enti locali D.lgs 267/2000;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

- 1) Stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Approvare l'allegata ordinanza del giudice adito, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine della definizione del contenzioso in itinere.
- 3) Prenotare per tale esigenza la somma di €3.430,39 oltre interessi e rivalutazione e quindi per un totale di €3.542,59 dal capitolo 1240 del redigendo bilancio 2015 esercizio provvisorio per gli adempimenti di cui in premessa.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **G.M. NESTORE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 8 maggio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 8 maggio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**